

Tipologia: FISCO
Protocollo: 2003516
Data: 25/03/2016

Oggetto: "spesometro" anno 2015
Allegati: NO

"SPESOMETRO" ANNO 2015

Gentile Associato,

come noto, l'art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 ha previsto l'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'Iva, assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate, tramite il c.d. Modello di comunicazione polivalente.

Per le sole operazioni per le quali **non è previsto l'obbligo di emissione della fattura**, la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore a € 3.600,00, comprensivo dell'IVA.

Ricordiamo che l'emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale (esempio scontrino o ricevuta fiscale) determina, comunque, l'obbligo di comunicazione dell'operazione. Tale obbligo sussiste anche per i **commercianti al minuto** e le **agenzie viaggi** per i quali, negli anni precedenti, erano state previste agevolazioni. **Tali soggetti avranno, pertanto, l'obbligo di comunicare tutte le operazioni fatturate al pari degli altri contribuenti.**

Si precisa che le istruzioni al modello includono tra le operazioni da comunicare, come per le annualità precedenti, anche i seguenti corrispettivi:

- "corrispettivi scaturenti dagli estratti conto quindicinali SNAI al gestore degli apparecchi da intrattenimento ex art.110, comma 7, TULPS;
- fatture emesse dal pubblico esercizio dove sono collocati gli apparecchi nei confronti del gestore degli stessi;
- corrispettivi derivanti da singole giocate al Lotto da parte di soggetti privati."


I soggetti che hanno optato per il **regime forfetario (ex L.398/91)**, ancorché non obbligati alla registrazione delle fatture, devono comunicare gli importi relativi agli acquisti di beni e servizi "direttamente riferibili all'attività commerciale eventualmente svolta" (vedi Nota n.9366/2014 dell'Agenzia delle Entrate).



Indirizzo
Largo Arenula, 34
00186 – Roma
Codice Fiscale
05441090585

Telefono
(+39) 0668300441
(+39) 0668300442
Telefax
(+39) 0668300445

Mail
segreteria@assoagisco.it
agisco@pec.assoagisco.it
Web
www.assoagisco.it

Si riepilogano, in sintesi, i principali aspetti di maggior interesse:





La periodicità di liquidazione iva, al fine di stabilire il termine per l'invio della comunicazione, deve essere verificata con riguardo alla situazione del contribuente nell'anno in cui avviene la trasmissione del modello.

Per quanto riguarda le operazioni incluse si evidenzia che **rientrano** nello spesometro **anche** le **operazioni soggette**:

- a **reverse charge**, per le quali non è stata addebitata l'Iva in fattura;
- allo **split payment** (art. 17-ter D.p.r. 633/72), per le quali l'Iva viene versata direttamente all'Erario.

Si ritiene opportuno, in questa sede, fornire un elenco esemplificativo delle operazioni da comunicare e da escludere:

OPERAZIONE	INCLUSIONE IN SPESOMETRO
Operazioni imponibili al 4%, 10%, 22% (anche in reverse charge).	Si
Operazioni con applicazione dello "split payment" (art. 17-ter D.P.R. 633/72)	Si
Regime del margine, al netto della quota FC IVA (Art. 36, D.Lgs. 23.02.1995, n. 41)	Si
Autofattura per acquisto da produttore agricolo con percentuali di compensazione	Si
Autoconsumo (Art. 2 comma 2 n. 5 D.P.R. 633/72)	Si

Operazioni esenti (Art. 10 D.P.R. 633/72) N.B. escluse le operazioni esenti relative a operazioni finanziarie	Si
Importazioni	NO
Esportazioni (NI Art. 8 comma 1 lett. a) e b))	NO
Acquisti e cessioni intracomunitarie (NI Art. 39 e 41 D.L. 331/93)	NO
Operazioni imponibili in reverse charge e autofatture emesse a seguito di un acquisto da un soggetto non residente (Art. 17, comma 2, D.P.R. 633/72)	Si
Cessioni interne nelle triangolazioni comunitarie (NI Art. 58, D.L. 331/93)	Si
ESPORTATORE ABITUALE che utilizza il “plafond” (NI Art. 8 comma 1 lett. c))	Si
Acquisti da non residenti (NI Art. 38quater)	Si
Operazioni non imponibili verso la Repubblica di San Marino (NI Art. 71) e verso Città del Vaticano (NI Art. 72)	Si
Servizi internazionali (NI Art. 9)	Si
Cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti Black list.	NO – inserite in BL Si ricorda che dal 2014, con il D.Lgs 175/2014, il limite per l’obbligo di comunicazione delle operazioni “black list” viene fissato in € 10.000 complessivi annui e che la periodicità diviene annuale.
Operazioni escluse dalla base imponibile. (Art. 15, D.P.R. 633/72)	NO
Operazioni Fuori Campo IVA per carenza del requisito soggettivo, oggettivo o territoriale	NO
Passaggi interni tra contabilità	NO
Cessioni gratuite di beni che non formano oggetto dell’attività di valore < 25,83 (FC IVA)	NO
Cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell’attività d’impresa. Art. 13, D.P.R. 633/72	Si
Operazioni relative a particolari settori (commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall’amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato) e cessione di prodotti editoriali (Art. 74 comma 1 e 2, D.P.R. 633/72)	NO
Operazioni aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito IVA senza che vi sia estrazione	NO
Operazioni aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito Iva con estrazione.	Si

OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI

Operazioni UE

Le operazioni effettuate o ricevute in ambito Ue **non** sono soggette all'obbligo di comunicazione se già oggetto di dichiarazione ai fini Intrastat.

Operazioni extra UE

Le operazioni effettuate o ricevute in ambito extra Ue **non** sono soggette all'obbligo di comunicazione se già oggetto di dichiarazione in Dogana (importazioni ed esportazioni di beni).

Operazioni con San Marino

OPERAZIONE	INCLUSIONE IN SPESOMETRO
Acquisti da operatori sammarinesi senza addebito di IVA in fattura (quadro SE - forma analitica) ¹ . (Art. 17 comma 2 D.P.R. 633/72)	Se già compilato quadro SE - NO spesometro
Acquisti da operatori sammarinesi con IVA in fattura. ¹	Sì

MODALITA' DI PREDISPOSIZIONE DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione può essere effettuata indicando i dati in forma:

- **analitica;**
- **aggregata.**

La forma analitica è facoltativa salvo per i seguenti casi per i quali è prevista in forma obbligatoria:

- presenza di operazioni di acquisto da operatori **sammarinesi;**
- presenza di operazioni di acquisto o cessione da e nei confronti di **produttori agricoli di cui all'art. 34, c.6 D.P.R. 633/72;**
- presenza di operazioni di acquisto di beni e servizi legati al **turismo.**

Termini di invio della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA

Si ribadisce che il termine per l'invio della comunicazione è diversificato fra chi liquida l'IVA con cadenza mensile, rispetto a tutti gli altri soggetti, questi ultimi possono godere di un maggior termine di 10 giorni.

Scadenza a regime

A regime l'invio deve essere effettuato:

- a) entro il **10 aprile** dell'anno successivo a quello di riferimento, se il soggetto liquida l'IVA con cadenza mensile;
- b) entro il **20 aprile** dell'anno successivo a quello di riferimento, per gli altri soggetti obbligati.

Le istruzioni al modello precisano che la periodicità della liquidazione IVA, al fine di stabilire il termine per l'invio della comunicazione, va verificata con riguardo alla situazione del contribuente nell'anno in cui avviene la trasmissione del modello.

Per quanto riguarda il periodo di imposta 2015 le scadenze per l'invio sono l'11 aprile 2016 (in quanto il 10 aprile cade di domenica) per i contribuenti a cadenza mensile ed il **20 aprile 2016** per quanto riguarda i contribuenti a cadenza trimestrale.

Distinti saluti.

Per **A.GI.SCO.**
Studio Bondavalli

¹ La Repubblica di San Marino non è più paese Black list dal 2014.